


# Il consolidamento del Bilancio

Volume I



*Jasmina Hoger Esterhazy*



Jasmina Hoger Esterhazy

# **Il Consolidamento del Bilancio**

Tradotto da Valeria Bragante

© 2023 - Jasmina Hoger Esterhazy

Prima edizione in lingua originale: 2021 Las Palmas

“La Consolidación de los Estados contables”

Deposito Legale testo originale: GC 24/2021

Quest'opera è protetta dal diritto d'autore in tutto il suo contenuto, nel che include copertina, composizione, illustrazioni e testo, layout e design. Tutti i diritti previsti dalla L.O.P.D 3/2018 e dal R.D.L 1/1996, di diritto morale, sfruttamento, riproduzione, distribuzione o diffusione, comunicazione pubblica con mezzi fisici e digitali adeguati per la sua corretta diffusione, partecipazione, equo compenso per copia privata e trasmissione o cessione, compreso quanto previsto dall'articolo 57 del R.D.L 1/1996, nonché la trasformazione, modifica dell'opera in quanto riferito al suo contenuto e formato, sia in a individualizzati come in raccolte, volumi o capitoli. si adatta perfettamente divulgazione e pubblicazione, riproduzione totale o parziale dell'opera, sua pubblicazione, elaborazione informatica, trasmissione con qualsiasi tipo di supporto diffusione, sia essa elettronica, meccanica, fotocopia, registrazione su altro supporto, senza l'art previo ed espresso consenso del suo autore, titolare del copyright. La violazione di Ciascuno dei predetti diritti può costituire reato contro l'art proprietà intellettuale, legittimando il titolare dei diritti ad azioni e Procedure legali.

Tutti i personaggi e le storie che vengono narrate nell'opera sono immaginari del suo autore, e questo, non è responsabile per nessun tipo di coincidenza che potrebbe verificarsi con la realtà delle persone.

# Capitolo I IL CONSOLIDAMENTO

## 53

Il consolidamento è un processo contabile di unificazione, con il fine ultimo di riuscire a rappresentare l'immagine fedele del patrimonio, della situazione economico-finanziaria e dei risultati del conglomerato del gruppo di società o unità economiche che lo compongono. In questo primo Capitolo I verranno affrontati i concetti fondamentali che riguardano il processo di consolidamento del bilancio delle società facenti parte del gruppo. Nell'applicazione delle fasi di consolidamento devono essere rispettati i principi fondamentali su cui si basano le valutazioni delle operazioni tra, le società del gruppo e con le entità esterne allo stesso, con l'applicazione delle Norme di Formulazione dei Conti Annuali Consolidati approvate dal Real Decreto 1159/2010, del 17 settembre, che approva le nuove Norme per la Formulazione dei Conti Annuali Consolidati e modifica il Piano Generale di Contabilità approvato dal Real Decreto 1514/2007, del 16 novembre, e il Piano Generale di Contabilità Piccole e medie imprese approvato con regio decreto 1515/2007, del 16 novembre, in quei soggetti di cui all'articolo 2 delle norme, in modo che, l'obbligo o la dispensa di consolidare il bilancio deve essere conforme a ciò che le suddette norme stabiliscono per ogni caso, tenendo conto, che possono anche formare un gruppo, quegli enti che si uniscono volontariamente ad esso, secondo i requisiti stabiliti nelle definizioni della terza sezione "Presentazione dei conti dei gruppi di società", del titolo III del codice commerciale, che riguarda i gruppi, e in particolare, a seguito della nuova redazione dell'articolo 42 del Codice del Commercio, ai sensi della Legge 16/2007, del 4 luglio, di riforma e adattamento della legislazione commerciale in materia contabile per la sua armonizzazione internazionale in base alla normativa dell'Unione Europea, ai sensi della Legge 19/1989, del 25 luglio, di riforma parziale e adattamento della legislazione commerciale alle Direttive della Comunità Economica Europea in materia di società, è stato avviato questo processo nel nostro paese che ha comportato la modifica del Codice del Commercio, applicabile a tutti gli imprenditori.


Il nuovo trattamento che viene dato al Fondo di Commercio dopo la pubblicazione del regio decreto 602/2016, del 2 dicembre, che modifica il piano generale di contabilità approvato dal regio decreto 1514/2007, del 16 novembre; il piano generale di contabilità delle piccole e medie imprese approvato dal regio decreto 1515/2007, del 16 novembre; le norme per la formulazione dei conti annuali consolidati approvate dal regio decreto 1159/2010, del 17 settembre; e le Regole di Adeguamento del Piano Generale di Contabilità alle entità senza fini di lucro approvate dal Regio Decreto 1491/2011, del 24 ottobre, con effetto per i periodi iniziati al 01 gennaio 2016, in cui è possibile l'ammortamento dello stesso, con fedele ripartizione degli importi per le dotazioni all'ammortamento, deterioramento generato, nella specifica voce dei Conti Annuali Consolidati per le Attività Immateriali, con il dettaglio della vita utile stimata che potrebbe essere data, che nei casi in cui non è determinata, la durata massima applicabile è di 10 anni. Allo stesso modo, viene modificato l'articolo 7, paragrafo 1, delle NFCAC, che fa riferimento alle società esentate o dispensate dall'obbligo di consolidare i loro bilanci con le altre società appartenenti al gruppo, con l'introduzione della dispensa nel caso in cui le società figlie siano escluse dall'applicazione del metodo di integrazione globale nel caso stabilito nell'articolo 10.2 delle Norme.

Affinché i bilanci consolidati siano conformi al principio fondamentale del consolidamento, che è che la formulazione dei conti annuali consolidati rappresenti l'immagine fedele, le fasi preliminari attraverso le quali vengono trattati i bilanci individuali di ciascuna delle società che formano il gruppo, ai fini dell'articolo 42 del Codice di Commercio, sono quelle di previa omogeneizzazione, aggregazione ed eliminazione dei bilanci, mediante l'applicazione adeguata del metodo di consolidamento, che a seconda del tipo di società raggruppate, si prescrive che, in generale, il metodo di integrazione globale si applichi alle società dipendenti. Tuttavia, le società multigruppo possono applicare il metodo dell'integrazione proporzionale, anche se esiste un'eccezione all'applicazione del metodo dell'integrazione proporzionale alle società multigruppo, quando queste devono applicare la procedura di equivalenza. Le basi imponibili generate dalle rettifiche e rettifiche effettuate sono trattate come differenze temporanee applicabili nella determinazione dell'imposta consolidata.

# 1. 1. CONCETTO E FINALITÀ DEL CONSOLIDAMENTO

Il consolidamento è un processo contabile, in cui, partendo inizialmente dal bilancio individuale di ciascuna delle società appartenenti al gruppo, per la successiva aggregazione, in cui, prima di quest'ultimo processo, di unificazione del bilancio individuale di ciascuna delle società del gruppo, si procede all'omogeneizzazione delle diverse voci che compongono il bilancio individuale delle diverse società che compongono il gruppo, attraverso i criteri e gli adeguamenti adottati, dalla controllante in base alla legislazione vigente, per le operazioni interne, eliminandosi in forma non contabile, da tutti quei registri per le operazioni tra le società del gruppo, in quanto ritenute duplicate o fittizie nell'ambito del gruppo, ai fini, e con l'obiettivo di elaborare il bilancio consolidato rappresentativo dell'immagine fedele, del patrimonio, della situazione economico-finanziaria e dei risultati del gruppo nel suo insieme, poiché tale situazione non può essere rappresentata dai singoli bilanci delle società che compongono il gruppo.

Con le seguenti illustrazioni possiamo vedere esempio di formazioni di gruppo verticali di società, tenendo conto che possono far parte del gruppo quelle società, che pur essendo esentate dall'obbligo di consolidare i propri bilanci, possono, volontariamente, entrare a far parte della delimitazione del gruppo di società consolidabili.



Nei due gruppi identificati come A, il dominio diretto detenuto dal primo sulle società B e C è inferiore al 50%, diverso da questo per l'altro gruppo A. La questione è che non è necessario che la partecipazione sia fissata a un importo superiore al 50% nella partecipazione con diritto di voto ai

fondi propri affinché una delle parti interessate ottenga il controllo su altre società, come specificato nell'articolo 42 del codice del commercio, a condizione che si verifichi uno degli altri requisiti fondamentali stabiliti suscettibili di ottenere il controllo societario in quanto tale. Pertanto, e nell'esempio specificato per le controllate B e C, si intende che la società controllante rispetta una delle disposizioni di cui ai commi da b) a d) di detto articolo, che ai suoi termini stabiliscono quanto segue:

“b) Ha il potere di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo.

Può avere, in virtù di accordi stipulati con terzi, la maggioranza dei diritti di voto.

c) Abbia designato con i suoi voti la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, che esercitano le loro funzioni nel momento in cui devono essere redatti i conti consolidati e durante i due esercizi immediatamente precedenti. In particolare, tale circostanza sarà presunta quando la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della società controllata sono membri dell'organo di amministrazione o alti dirigenti della società controllante o di un'altra società da questa controllata. Tale ipotesi non darà luogo a consolidamento se la società i cui amministratori sono stati nominati è collegata ad un'altra in uno dei casi previsti nelle prime due lettere di questa sezione. Ai fini del presente paragrafo, ai diritti di voto della controllante si aggiungono i diritti di voto che essa detiene attraverso altre società controllate o attraverso persone che agiscono per proprio conto ma per conto della controllante o di altre controllate o quelli che essa detiene di concerto con qualsiasi altra persona.”

La costituzione di un gruppo di società è dovuta all'esistenza nell'identificazione di una società controllante o madre, da un lato, e di una o più società considerate dipendenti o figlie, dall'altro, costituendo i cosiddetti gruppi di subordinazione o verticali, in cui come vincolo comune è l'unità di controllo definita.

Per poter raggiungere l'obiettivo del consolidamento, le fasi del processo di consolidamento suggeriscono, in primo luogo, l'ottenimento dei conti individuali di tutte le società facenti parte del gruppo e, mediante un processo di omogeneizzazione delle singole voci contabili ottenute, di procedere all'unificazione di queste ultime mediante la loro somma, al fine di ottenere un importo complessivo dell'insieme delle società. Prima della somma di tutti i singoli rendiconti contabili, nel processo di Omogeneizzazione possiamo incontrare i seguenti requisiti che devono essere soddisfatti nella loro interezza, attraverso le seguenti regole:

1. I conti annuali individuali devono riferirsi alla stessa data di chiusura e allo stesso periodo di tempo, ad eccezione di quanto stabilito nei conti annuali di una società controllata che chiude dopo la data di chiusura dei conti consolidati, a condizione che le due date non differiscano di più di tre mesi. Questa regola si applica logicamente a condizione che sia compatibile con il termine legalmente previsto per la redazione dei conti annuali della controllata. Se successivamente la società controllata modifica la sua data di chiusura per adeguarla a quella dei conti consolidati, ai soli fini del consolidamento, la norma impone di riformulare le informazioni comparative secondo il trattamento previsto nel piano generale di contabilità per le modifiche dei criteri contabili: Omogeneizzazione temporanea.
2. Le attività, passività, spese e proventi devono essere valutati secondo gli stessi criteri, rispettando il principio di uniformità previsto nel Piano contabile. Omogeneizzazione valutativa.

3. Le operazioni interne tra le società del gruppo che devono essere registrate o che hanno criteri diversi, saranno eliminate a condizione che la loro registrazione comporti una duplicazione ai fini del gruppo e il loro importo non sia significativo per il raggiungimento dell'obiettivo di mostrare l'immagine fedele del patrimonio del gruppo nel suo complesso attraverso i conti annuali consolidati, tenendo conto della modifica introdotta dopo la pubblicazione del regio decreto 602/2016, del 2 dicembre, che modifica il piano generale di contabilità approvato dal regio decreto 1514/2007, del 16 novembre; il piano generale di contabilità per le piccole e medie imprese approvato dal regio decreto 1515/2007, del 16 novembre; le norme per la formulazione dei conti annuali consolidati approvate dal regio decreto 1159/2010, del 17 settembre; e le norme per l'adeguamento del piano generale di contabilità alle entità senza scopo di lucro approvate dal regio decreto 14/2011/2011, del 24 ottobre, con effetto per i periodi iniziati al 01 gennaio 2011 gennaio 2016.
4. I rendiconti contabili devono utilizzare la stessa terminologia, lo stesso contenuto e la stessa struttura. Omogeneizzazione della struttura.

Ogniqualevolta, ottenuto l'importo complessivo per la somma di tutti i singoli rendiconti contabili, si procede alle relative eliminazioni economiche e finanziarie per le operazioni interne tra società del gruppo, tenendo conto di quanto stabilito nella normativa per ciascuna delle operazioni effettuate tra le società del gruppo, al fine ultimo di redigere i conti annuali consolidati o del gruppo.

I tipi di eliminazioni dipendono dal fatto che influenzino o meno il risultato consolidato. Le eliminazioni che non incidono sul risultato consolidato o della controllante sono le eliminazioni finanziarie o di Bilancio, per i crediti e debiti reciproci, e le eliminazioni di spese e ricavi reciproci nelle società del gruppo. Le eliminazioni che incidono sul risultato consolidato o sulla controllante sono le eliminazioni di operazioni interne con le rimanenze, le immobilizzazioni, le prestazioni di servizi e i dividendi, le operazioni con le attività finanziarie di società del gruppo e le acquisizioni da parte di terzi di attività finanziarie di società del gruppo, denominate anche eliminazioni di investimenti-patrimoni netti in partecipazioni.

Di conseguenza, lo scopo del consolidamento è il conseguimento dell'immagine fedele, del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati del bilancio consolidato del gruppo nei confronti di terzi esterni al gruppo, rappresentativi nei conti annuali consolidati, che comprendono il bilancio consolidato del gruppo, e sono: il bilancio, il conto profitti e perdite, un rendiconto finanziario, un rendiconto che rifletta le variazioni del patrimonio netto e della memoria, consolidati, e tutti questi costituirebbero un'unità, che sarebbe inclusa nella relazione sulla gestione consolidata. Tuttavia, in virtù della modifica introdotta in seguito alla pubblicazione del regio decreto 602/2016, del 2 dicembre, che modifica il piano generale di contabilità approvato dal regio decreto 1514/2007, del 16 novembre; il piano generale di contabilità delle piccole e medie imprese approvato dal regio decreto 1515/2007, del 16 novembre; le norme per la formulazione dei conti annuali consolidati approvate dal regio decreto 1159/2010, del 16 settembre; e le norme di adeguamento del piano generale di contabilità alle entità senza scopo di lucro approvate dal regio decreto del 16 gennaio 2011, del 16 ottobre, per i periodi iniziati al 1° gennaio 2016, nell'ultimo comma del suo articolo 1.4, si stabilisce che, quando è possibile formulare il bilancio e il modello di bilancio, lo stato di cambiamento nel patrimonio e lo stato di flusso di cassa non saranno obbligatori.

Il metodo di integrazione globale affronta gli aspetti più rilevanti del consolidamento. A tal fine, l'omogeneizzazione delle informazioni finanziarie delle imprese incluse nel consolidamento è essenziale per poter incorporare, una volta aggregate, le rettifiche e le eliminazioni richieste dalla metodologia proposta nella norma al fine di ottenere le informazioni su base consolidata sulla base dei conti annuali individuali di cui sopra.

#### BENEFICI DEL CONSOLIDAMENTO

A seconda del punto di vista dell'azionista, della direzione o della direzione o del dipendente, o di una persona o entità al di fuori del gruppo, i benefici o gli interessi del consolidamento del bilancio possono



essere diversi. Di seguito sono riportati i vantaggi del consolidamento:

1. Lo Stato come entità esterna è interessato ad avere integrato le informazioni delle società del gruppo per implementare il bilancio consolidato per una maggiore tassazione e controllo delle società.
2. La direzione della società dominante ha maggiori informazioni sull'evoluzione delle diverse società che compongono il gruppo, poiché lo scopo o l'interesse di questo è il risultato del gruppo nel suo complesso, piuttosto che il risultato individuale delle società che lo compongono.
3. Agli azionisti del gruppo di società, a seconda dell'approccio o dei punti di vista di questi, gli interessi possono essere diversi. A seconda dell'approccio seguito nella redazione del bilancio consolidato, le informazioni ottenute sono diverse, a seconda degli interessi degli operatori. Quindi, se ci troviamo sotto:

- L'approccio economico, noto anche come criterio europeo, ci rivolgeremo a tutti i partner del gruppo, quelli della società madre e della o delle filiali, poiché ciò che è importante da questo punto di vista, è il gruppo nel suo complesso, cioè, l'obiettivo ultimo dell'elaborazione delle informazioni fornite dal bilancio consolidato è che sia utile per entrambi i tipi di partner, e ciò che si cerca è l'unità operativa, la concezione del gruppo come unità con azionisti di maggioranza e di minoranza, in cui si intende ottimizzare le informazioni fornite dal bilancio, risultando agli investitori o persone esterne al gruppo.

La delimitazione del perimetro del consolidamento si basa su società a maggioranza controllata, società a dominio condiviso e società sulle quali si esercita un'influenza notevole.

I metodi utilizzati sono l'integrazione globale, proporzionale e l'equivalenza. Il metodo di Integrazione Globale ammette società con o senza dipendenza, costituendo i gruppi orizzontali e verticali, o anche denominati gruppi di coordinamento o subordinazione. Il metodo di Integrazione Proporzionale stabilisce un dominio condiviso, con l'accettazione delle società multigruppo, e gestione collegiale. La procedura di equivalenza stabilisce un parametro di dominio compreso tra il 20 % e il 50 %, con l'accettazione delle società collegate, e influenza significativa.

-L'approccio finanziario, noto anche come criterio americano, ci rivolgeremo solo ai soci della società dominante, quindi l'obiettivo o lo scopo è la società madre o dominante (la madre), e l'obiettivo finale è quello di fornire informazioni utili agli azionisti del dominante per il processo decisionale. L'idea di base dell'approccio è l'interesse finanziario nel raggiungimento dell'obiettivo prefissato nella redazione del bilancio. Sotto questo approccio i gruppi di subordinazione acquisiscono rilevanza, nella relazione di dominio insieme a un indirizzo unificato. I rendiconti contabili delle filiazioni sono un'estensione dei rendiconti contabili consolidati presentati dalla società madre, il cui scopo è quello di fornire informazioni sui singoli rendiconti contabili delle filiazioni ai rendiconti contabili della società madre.

Gli azionisti sono interessati a conoscere i risultati e la situazione patrimoniale reale del gruppo nel suo complesso. Con il consolidamento dei rendiconti contabili si rende possibile la visione a lungo termine dell'insieme delle società, raggruppando le diverse voci mediante i criteri applicati dalla controllante, con le relative eliminazioni per operazioni interne tra le società che la compongono al fine di evitare duplicazioni di operazioni, e mostrando solo i risultati che si sono verificati con l'esterno.

La delimitazione del perimetro di consolidamento si basa su società controllate, direttamente o indirettamente, per circa il 50 %.

Supporta solo l'applicazione del metodo di Integrazione Globale, nei gruppi di dipendenza o nei gruppi di subordinazione.

4. Nelle previsioni dei futuri investitori del gruppo, che analizzeranno le informazioni che emergono dal bilancio consolidato del gruppo con le informazioni provenienti dal mercato estero di altre società concorrenziali. Gli investitori possono riscontrare l'inconveniente del maquillage contabile nel bilancio consolidato; pertanto, gli investitori richiederanno il bilancio individuale delle società facenti parte del gruppo, per procedere ad un'analisi approfondita dell'insieme delle informazioni.

5. I dipendenti del gruppo sono interessati ai risultati del gruppo per garantirne la permanenza.

Le Basi Imponibili generate in conseguenza dell'applicazione delle fasi di consolidamento dei Bilanci, costituiranno "differenze temporanee" ai fini della loro inclusione nella determinazione dell'Imposta sulle Società Consolidata. Le differenze temporanee derivanti dal consolidamento sono quelle che derivano dalla differenza tra il valore contabile consolidato di un elemento e la sua base imponibile. A tal fine, si deve ritenere che, sebbene in alcuni casi il valore nel bilancio consolidato possa essere pari al bilancio individuale di una delle varie società facenti parte del gruppo, in altri può essere diverso, ad esempio, a seguito di rettifiche per omogeneizzazione, eliminazione dei risultati e incorporazione di plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo di acquisizione, mentre la base imponibile sarà sempre la stessa, sia per l'applicazione o meno del regime di consolidamento fiscale.

## 1.2. PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI

L'articolo 3 del Regio Decreto 1159/2010, del 17 settembre, che approva le nuove norme per la formulazione dei conti annuali consolidati e modifica il piano generale di contabilità approvato con regio decreto 1514/2007, del 16 novembre e il piano generale di contabilità delle piccole e medie imprese approvato con regio decreto 1515/2007, del 16 novembre, stabilisce i principi e le norme di contabilità generalmente accettati nel consolidamento, che includono quelli stabiliti nel piano generale di contabilità approvato dai decreti reali 1515/2007 e 15/2007, il codice di commercio e le leggi complementari, la cui formulazione è la seguente:

1. Ai fini della redazione dei conti annuali consolidati, sono considerati principi e principi contabili generalmente accettati quelli enunciati:

- a) il Codice di Commercio e le altre leggi commerciali;
- b) il Piano Generale di Contabilità e i suoi adattamenti settoriali, nonché le norme specifiche per il soggetto contabile;
- c) le Norme per la Redazione dei Conti Annuali Consolidati e i relativi adeguamenti settoriali, nonché le norme di consolidamento specifiche per soggetto contabile.
- d) le modalità di applicazione che, in materia contabile, l'Istituto di contabilità e revisione dei conti stabilisce con decisione; e
- e) qualsiasi altra legislazione italiana che sia specificamente applicabile.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai gruppi di società che applicano le norme internazionali in materia di informativa finanziaria adottate dai regolamenti dell'Unione europea, salvo per quanto riguarda la regolamentazione obbligatoria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del presente decreto che stabilisce l'obbligatorietà nell'applicazione delle norme di consolidamento, che prevede che:

Le norme per la redazione dei conti annuali consolidati si applicano obbligatoriamente ai seguenti soggetti:

- A) i gruppi di società, compresi i sottogruppi, la cui società dominante è una società spagnola;
- B) i casi in cui un datore di lavoro, una persona fisica o giuridica dominante redige e pubblica volontariamente conti consolidati;
- C) le ipotesi di redazione e di pubblicazione di conti consolidati da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, nella misura in cui la sua norma sostanziale le imponga tale obbligo o le formuli volontariamente.
- A) i gruppi di società, compresi i sottogruppi, la cui società dominante è una società spagnola;

Se, alla data di chiusura dell'esercizio, una delle società del gruppo ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, si applicano obbligatoriamente solo la prima sezione del capo I, denominata in gruppi di società, e la prima sezione del capo II, denominata quest' ultima, all'obbligo di consolidamento e alle deroghe. Lo stesso criterio si applica quando la società controllante opta per l'applicazione degli International Financial Reporting Standards adottati dai regolamenti dell'Unione europea.

In ogni caso, nella memoria dei conti annuali, devono essere incluse le informazioni contenute nelle indicazioni di cui all'articolo 48, paragrafi da 1 a 9, del codice del commercio, che stabiliscono quanto segue:

“Oltre a quanto prescritto da altre disposizioni del Codice di Commercio e dalla Legge sulle Società di Capitale, con i necessari adattamenti in funzione del gruppo di società, la memoria consolidata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1°. Il nome e il domicilio delle società incluse nel consolidamento; la partecipazione e la percentuale di diritti di voto detenuti dalle società incluse nel consolidamento o dalle persone che agiscono per proprio conto ma per loro conto nel capitale di altre società incluse nel consolidamento diverse dalla società controllante, nonché il supplemento all'articolo 42 su cui si è basato il consolidamento, identificando il legame che le riguarda per configurarle all'interno di un gruppo. Le stesse menzioni vanno date con riferimento alle società del gruppo che non rientrano nel consolidamento, in quanto non hanno un interesse significativo per l'immagine fedele che devono esprimere i conti annuali consolidati, indicando i motivi dell'esclusione.

2°. Il nome e l'indirizzo delle società cui si applica la procedura di equivalenza o il metodo della partecipazione ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, con l'indicazione della frazione del loro capitale e della percentuale dei diritti di voto detenuti dalle società incluse nel consolidamento o da una persona che agisce per proprio conto, ma per loro conto. Le stesse indicazioni devono essere fornite per le società in cui si è derogato alle disposizioni dell'articolo 47<sup>1</sup>, quando le quote di capitale di tali società non hanno un interesse significativo per l'immagine fedele che i conti consolidati devono esprimere, con indicazione del motivo per cui tale metodo non è stato applicato.

3°. Il nome e l'indirizzo delle società alle quali è stato applicato il metodo di integrazione proporzionale ai sensi degli articoli 47.1 e 47.2, gli elementi su cui si basa la direzione congiunta, la frazione del loro capitale e la percentuale dei diritti di voto detenuti dalle società incluse nel consolidamento o da una persona che agisce per proprio conto, ma per loro conto.

4°. Il nome e l'indirizzo di altre società, non comprese nei paragrafi precedenti, in cui le società incluse nel consolidamento detengono, direttamente o tramite una persona che agisce per proprio conto, ma, per conto di tali società, una percentuale non inferiore al 5 % del loro capitale sociale. È indicata la partecipazione al capitale e la percentuale dei diritti di voto, nonché l'importo del patrimonio netto e il risultato dell'ultimo esercizio della società i cui conti sono stati approvati. Le informazioni possono essere omesse qualora esse presentino un interesse trascurabile rispetto all'immagine fedele che i conti annuali consolidati devono esprimere.

5°. Il numero medio di persone occupate nel corso dell'esercizio dalle società incluse nel consolidamento, ripartito per categorie, nonché, se non sono indi-

separatamente nel conto profitti e perdite, le spese di personale rife all'esercizio.

Il numero medio di persone occupate nel corso dell'esercizio dalle società ci applicano le disposizioni degli articoli 47.1 e 47.2 è indicato separatamente.

6°. L'importo degli stipendi, delle indennità e delle remunerazioni di quals natura maturati nel corso dell'esercizio dal personale di alta dirigenza e dai men dell'organo di amministrazione, entrambi della società controllante, qualunque la loro causa, nonché degli obblighi in materia di pensioni o di pagamento premio di assicurazione sulla vita nei confronti dei membri vecchi e attuali d organi di amministrazione e del personale di alta dirigenza. Tali informaz possono essere fornite globalmente a titolo retributivo. Se i membri dell'organ amministrazione sono persone giuridiche, le disposizioni di cui sopra si riferisc alle persone fisiche che li rappresentano.

7°. L'importo degli anticipi e dei crediti concessi al personale di alta dirigenza e ai membri degli organi amministrativi, entrambi della società controllante, da qualsiasi società del gruppo, con l'indicazione del tasso di interesse, delle sue caratteristiche essenziali e degli eventuali importi rimborsati, nonché le obbligazioni assunte per loro conto a titolo di una qualsiasi garanzia. Sono altresì indicati gli anticipi e i crediti concessi al personale di alta dirigenza e agli amministratori della società controllante dalle società estranee al gruppo di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo. Tali informazioni possono essere fornite globalmente per ciascuna categoria. Se i membri dell'organo di amministrazione sono persone giuridiche, le disposizioni di cui sopra si riferiscono alle persone fisiche che li rappresentano.

8°. La natura e lo scopo commerciale degli accordi non inclusi nel bilancio consolidato, nonché l'impatto finanziario di tali accordi, nella misura in cui tali informazioni siano significative e necessarie per determinare la situazione finanziaria delle società incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme.

9°. L'importo suddiviso per onorari per revisione contabile e altri servizi forniti dai revisori dei conti, nonché quelli relativi alle persone o entità legate al revisore dei conti in conformità con le disposizioni del regio decreto legislativo 1/2011, del 1° luglio, che approva il testo consolidato della legge sulla revisione contabile, in vigore dal 2 luglio 2011.

B) i casi in cui un datore di lavoro, una persona fisica o giuridica dominante redige e pubblica volontariamente conti consolidati;

C) le ipotesi di redazione e di pubblicazione di conti consolidati da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, nella misura in cui la sua norma sostanziale le imponga tale obbligo o le formuli volontariamente.

3. In caso di assenza di una norma o di un'interpretazione nell'ambito dell'insieme dei principi e dei principi contabili generalmente accettati in materia di consolidamento, gli amministratori devono utilizzare il loro giudizio professionale per definire un criterio contabile che sia il più possibile rispettoso del Quadro Concettuale previsto nel Piano Generale di Contabilità, per quanto riguarda i criteri di registrazione e di valutazione. A tal fine, possono essere prese in considerazione le pratiche seguite nel settore e qualsiasi altro sviluppo normativo pertinente, compresi gli International Financial Reporting Standards adottati dai regolamenti dell'Unione Europea.

È interessante a questo punto conoscere l'interpretazione amministrativa di quella che è stata denominata regola di continuità, inclusa nell'articolo 43.bis, lettera b), del Codice del commercio, riprodotta all'articolo 6 delle norme sull'obbligo di consolidamento, nell'applicazione delle norme contenute nella formulazione dei conti annuali consolidati. Ai sensi dell'articolo 43.bis, lettera b), del codice commerciale, se alla data di chiusura dell'esercizio nessuna delle società del gruppo ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, esse possono optare per l'applicazione delle norme contabili contenute nel codice commerciale e nelle sue disposizioni di attuazione o per le norme internazionali in materia di informativa finanziaria adottate dai regolamenti dell'Unione europea (di seguito IFRS). Se optano per gli IFRS, i conti annuali devono essere redatti su base continuativa conformemente a tali norme e si applicano anche le disposizioni dell'articolo 43, lettera a), ultimo comma, del codice commerciale. L'articolo 43.bis, lettera a), stabilisce che, se alla data di chiusura dell'esercizio una delle società del gruppo ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, si applicano gli IFRS adottati dai regolamenti dell'Unione europea. Tuttavia, si applicano anche gli articoli 42, 43 e 49 del codice del commercio e devono<sup>2</sup> includere nei conti annuali consolidati le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafi da 1 a 9, del codice del commercio, descritte alla sezione A.

Il fondamento di tale regola trova giustificazione nel principio di uniformità contabile, secondo il quale una volta adottato un criterio tra diverse alternative possibili deve essere mantenuto nel tempo fino a quando non vengono modificati i bilanci che hanno motivato la sua scelta, vale a dire, si fa riferimento a un caso in cui è possibile l'opzione da parte del gruppo societario tra l'applicazione di una normativa o di un'altra, ma imponendo la continuità dopo l'elezione.

In particolare, il dubbio che è stato risolto riguarda le norme da applicare quando un gruppo ha applicato obbligatoriamente nell'esercizio immediatamente precedente i principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, se la società quotata ha escluso le sue azioni di negoziazione in un mercato regolamentato oppure è stata venduta e non fa più parte del gruppo. In questo caso, la dottrina amministrativa conclude che non esiste un'identità di ragione con quella disciplinata dall'articolo 43.bis, lettera b), e che cessa l'obbligo di consolidare in conformità con le suddette norme internazionali per far scomparire l'ipotesi di fatto che determina l'applicazione delle stesse, momento in cui appare l'opportunità di scegliere di applicare le norme e i principi contabili di generale accettazione in Spagna contenuti nel Codice di Commercio, norme per la formulazione di conti consolidati e altre norme contabili in vigore, o continuare ad applicare le norme internazionali, essendo qui dove giocherebbe la lettera b).

Orbene, una volta descritti i principi che disciplinano la redazione dei conti annuali consolidati, basa principi generalmente accettati contenuti nel quadro concettuale contabile, con la salvaguardia della applicazione subordinata alla visualizzazione dell'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria del risultato della società e del gruppo di società, si continua a riservare un posto rilevante ai principi contabili nella prima parte del Piano Contabile del 1990, che non perdono il loro status di colonna portante del sistema normativo contabile, una volta approvata la legge 16/2007, del 4 luglio, sulla riforma e l'adeguamento della legislazione commerciale in materia contabile ai fini della loro armonizzazione internazionale in base alla normativa dell'Unione europea. Il principio della registrazione e della correlazione delle entrate e delle spese sono riflessi nei criteri di rilevazione degli elementi nei conti annuali, e il principio del prezzo di acquisto è stato incluso come criterio valutativo, considerando che l'assegnazione di un valore è l'ultimo passo necessario prima di contabilizzare qualsiasi operazione o fatto economico, che sono inclusi nella parte II del piano generale di contabilità. Il principio di prudenza di rilievo degli altri principi, ma in particolare la cautela nella registrazione dei ri-

derivanti dalle riserve, con l'esigenza di imparzialità e obiettività nella realizzazione del loro calcolo.

**I principi contabili sono obbligatori quando si tratta di rispecchiare le**

**valutazioni contabili** per le transazioni effettuate dalle società e dal gruppo. Questi principi sono descritti nel paragrafo 3 della parte II del Piano Contabile, che è chiamato il quadro concettuale della contabilità, in generale nei decreti reali 1514/2007 e 1515/2007, del 16 novembre, e sono indicati di seguito:

#### 1. Principio di impresa in funzione:

Salvo prova contraria, si considera che la gestione dell'impresa continuerà nel prossimo futuro e che pertanto l'applicazione dei principi e dei criteri contabili non ha lo scopo di determinare il valore del patrimonio netto ai fini della sua trasmissione totale o parziale, né l'importo risultante in caso di liquidazione.

Nei casi in cui questo principio non è applicabile, nei termini stabiliti nelle norme di attuazione del piano contabile, l'impresa applica le norme di valutazione che sono più appropriate per riflettere l'immagine fedele delle operazioni volte a realizzare l'attività, estinguere i debiti e, se del caso, ripartire il patrimonio netto risultante, dovendo fornire nella memoria dei conti annuali tutte le informazioni significative sui criteri applicati.

#### 2. Principio di competenza:

Gli effetti delle operazioni o dei fatti economici sono registrati quando si verificano, imputate all'esercizio al quale i conti annuali si riferiscono, le spese e le entrate che incidono su di esso, indipendentemente dalla data del loro pagamento o della loro riscossione.

#### 3. Principio di uniformità:

Adottato un criterio all'interno delle alternative che devono essere mantenute nel tempo e applicate in modo uniforme per le transazioni, altri eventi e condizioni che sono simili, fino a quando non vengono alterati i presupposti che hanno motivato la loro scelta. In caso di modifica di tali ipotesi, il criterio adottato a suo tempo può essere modificato; in tal caso, tali circostanze sono registrate nella memoria, indicando l'incidenza qualitativa e quantitativa della variazione sui conti annuali.

#### 4. Principio della prudenza:

Si deve essere prudenti nelle stime e nelle valutazioni da effettuare in condizioni di incertezza. La prudenza non giustifica che la valutazione degli elementi patrimoniali non corrisponda all'immagine fedele che i conti annuali devono riflettere.

Inoltre, fatto salvo l'articolo 38 bis del codice commerciale, sono contabilizzati solo gli utili realizzati fino alla data di chiusura dell'esercizio. Al contrario, tutti i rischi, derivanti dall'esercizio o da un esercizio precedente, devono essere presi in considerazione non appena rilevati, anche se noti solo tra la data di chiusura dei conti annuali e la data in cui sono stati redatti. In tali casi, le informazioni contenute nei conti annuali sono soddisfatte, fatta salva la loro esposizione, quando sono state generate una passività e una spesa, in altri documenti che costituiscono i conti annuali. Eccezionalmente, se i rischi sono noti tra la formulazione e prima dell'approvazione dei conti annuali e incidono in modo significativo sull'immagine fedele, i conti annuali devono essere riformulati.

Devono essere presi in considerazione gli ammortamenti e le rettifiche di valore per riduzione di valore delle attività, indipendentemente dal fatto che l'esercizio sia saldato con utili o con perdite.

#### 5. Principio di non compensazione:

Salvo disposizione contraria espressa da una norma, le voci dell'attivo e del passivo o le voci dei costi e delle entrate non possono essere compensate e gli elementi costitutivi dei conti annuali sono valutati separatamente.

#### 6. Principio dell'importanza relativa:

È ammessa la non applicazione rigorosa di alcuni principi e criteri contabili quando l'importanza relativa, in termini quantitativi o qualitativi, della variazione che tale fatto produce è scarsamente significativa e, di conseguenza, non altera l'espressione dell'immagine fedele. Le voci o gli importi la cui importanza relativa è scarsamente significativa possono essere raggruppati con altri di natura o funzione analoga.

In caso di conflitto tra i principi contabili, deve prevalere quello che meglio fa sì che i conti annuali esprimano l'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati dell'impresa.



## 1.3. SOGGETTI DEL CONSOLIDAMENTO

Nell'articolo 1 del regio decreto 1159/2010, del 17 settembre, sono approvate le norme per la formulazione di quanti annuali consolidati, con applicazione per gli esercizi iniziati al 1° gennaio 2010, ed è abrogato, le norme per la formulazione di quanti annuali consolidati approvate nel regio decreto 1815/1991, del 20 dicembre, e le altre norme di rango uguale o inferiore che si oppongono a quanto stabilito negli articoli e nelle norme di consolidamento approvate dal regio decreto 1159/2010, del 17 settembre, tenendo conto della modifica introdotta dopo la pubblicazione del regio decreto 602/2016, del 2 dicembre, che modifica il piano generale di contabilità approvato dal regio decreto 1514/2007, del 16 novembre; il piano generale di contabilità delle piccole e medie imprese approvato dal regio decreto 1515/2007, del 16 novembre; le norme per la formulazione dei conti annuali consolidati approvate dal regio decreto 1159/2010, del 17 settembre; e le norme di Adattamento del piano generale di contabilità alle entità senza scopo di lucro approvate dal regio decreto 1491/2011, del 24 ottobre.

I soggetti del consolidamento sono inclusi nel Capitolo I delle Norme per la Formulazione di Quantità Annuali Consolidate, nelle sezioni prima e seconda, in cui sono stabiliti i gruppi di società consolidate come le loro definizioni

Ne deduciamo, pertanto, che i soggetti del consolidamento possono essere costituiti solo per gruppo di società, e che, inoltre, sono quei soggetti che rientrano nell'articolo 1, e la nozione di controllo è subordinata alla formazione di gruppi consolidabili.

Pertanto, la nozione di gruppo di società è contenuta nell'articolo 1 delle norme approvate dal regio decreto 1159/2010 del 17 settembre, che alla lettera è assimilata a quella di cui alla legge 16/2007, del 4 luglio, sulla riforma e l'adattamento della legislazione commerciale in materia contabile per l'armonizzazione internazionale in base alla normativa dell'Unione Europea in linea con il codice commerciale e il nuovo piano contabile:

"1. Il gruppo di società, ai soli fini del consolidamento dei conti, è formato dalla società controllante e da tutte le società dipendenti.

2. La società controllante è quella che esercita o può esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un'altra o su altre società, che saranno qualificate come dipendenti o dominate, qualunque sia la loro forma giuridica e indipendentemente dalla loro sede sociale.

3. Ai fini del presente Principio, per controllo si intende il potere di condurre le politiche finanziarie e operative di un'entità al fine di ottenere benefici economici dalle sue attività."

Come specificato nella legge 16/2007, la presunzione di controllo nell'insieme delle diverse società che saranno raggruppate, è il concetto fondamentale da prendere in considerazione affinché si conformino o si raggruppino i nuovi gruppi societari di subordinazione o i cosiddetti verticali, o di coordinamento o orizzontali anche denominati, a partire dalla riforma. Così nell'articolo 2 delle Norme per la Formulazione di Quanti Annuali Consolidati specifica che si intende per presunzione di controllo, che alla lettera:

In particolare, si presume che vi sia controllo quando una società, che sarà classificata come controllante, è in relazione ad un'altra società, che sarà classificata come dipendente, in una delle seguenti situazioni:

a) detiene la maggioranza dei diritti di voto;

Ha il potere di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo.

Può avere, in virtù di accordi stipulati con terzi, la maggioranza dei diritti di voto.

d) abbia designato con i suoi voti la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, che esercitano le loro funzioni nel momento in cui devono essere redatti i conti consolidati e durante i due esercizi immediatamente precedenti. In particolare, tale circostanza sarà presunta quando la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della società controllata sono membri dell'organo di amministrazione o alti dirigenti della società controllante o di un'altra società da questa controllata. Tale ipotesi non darà luogo a consolidamento se la società i cui amministratori sono stati nominati è collegata ad un'altra in uno dei casi previsti nelle prime due lettere di questa sezione.

2. Oltre alle situazioni descritte, possono verificarsi circostanze da cui deriva il controllo da parte di una società, anche se questa detiene la metà o meno dei diritti di voto, anche se non possiede o non detiene alcuna partecipazione nel capitale di altre società o imprese, o se il potere di gestione non è stato esplicitato, come nel caso delle cosiddette entità a scopo speciale.

Nel valutare se tali enti facciano parte del gruppo, si tiene conto, tra l'altro, della partecipazione del gruppo ai rischi e agli utili dell'ente e della sua capacità di partecipare alle decisioni operative e finanziarie dell'ente. Le seguenti circostanze, tra le altre, potrebbero determinare l'esistenza di un controllo:

a) le attività dell'ente sono dirette in nome e secondo le necessità dell'entità, in modo che quest'ultima tragga profitto o altri vantaggi dalle operazioni dell'entità;

b) l'entità ha un potere decisionale nell'entità, o le sue azioni sono state predefinite in modo tale da consentirle di ottenere la maggior parte dei benefici o altri benefici dalle attività dell'entità.



c) La società ha il diritto di ottenere la maggior parte dei benefici dell'entità ed è quindi esposta alla maggior parte dei rischi derivanti dalle sue attività.

d) la società, al fine di godere dei benefici economici delle attività dell'entità, trattiene per sé, in misura sostanziale, la maggior parte dei rischi residui o di proprietà connessi alla stessa o ai suoi attivi.


Se, dopo aver analizzato tali circostanze, sussistono dubbi sull'esistenza di un controllo su tali entità, esse devono essere incluse nei conti annuali consolidati.

I tipi di società costituiti per formare i gruppi consolidati sono le società di gruppo, le società partecipate e le società multigruppo, come le società. Le definizioni ce lo dà il primo paragrafo dell'articolo 42 del Codice del Commercio, in cui si precisa che per la sua costituzione deve essere identificata una società dominante e una o più controllate.

Con le seguenti illustrazioni possiamo vedere esempio di costituzioni di gruppo di società, tenendo conto che possono far parte del gruppo quelle società, che pur essendo esentate dall'obbligo di consolidare i propri bilanci, possono, volontariamente, entrare a far parte della delimitazione del gruppo di società consolidabili, i cui domini, diretti e indiretti, sono stabiliti nei gruppi subordinati.



Nelle illustrazioni che precedono sono costituiti tre gruppi di società con domini diretti e indiretti della controllante sulle sue controllate. Nel frattempo, il dominio diretto delle società dominanti, A, F e G, sulle società dipendenti B, G per il caso delle società A ed F, e di B e C per la società G. Il gruppo formato dalla società A, il dominio diretto è stabilito al 90% sulla società B e del 20% sulla società G appartenente ad un altro gruppo, che a seconda del controllo che ha la società A, la società G può far parte del gruppo di A come società associata, nell'ipotesi dell'esistenza dell'influenza significativa, o come società dipendente, in caso di adempimento di uno dei paragrafi dell'articolo 42 del Codice del Commercio, secondo i fondamenti e le politiche di controllo la società A su G. Il dominio indiretto che la società A ottiene dalle altre società C e D ed E è attraverso la percentuale della partecipazione detenuta su B al 90%, e della società H attraverso la società G. Ogni volta, individuando i tipi di società, il gruppo formato dalla società A, consoliderà i rendiconti contabili individuali di ciascuna delle società secondo la il metodo di consolidamento stabilito, in base ai requisiti e alle formalità imposte, nelle percentuali di seguito indicate: gli importi aggregati al 66,6% della società C, e attraverso di essa, il 39,96% della società D e il 66,6% di E, tenendo conto di quanto previsto per i successivi consolidamenti societari. Vedere la seguente illustrazione:



## 1.4. OBBLIGO E DISPENSA DAL CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, delle norme di consolidamento approvate dal regio decreto 1159/2010 del 17 settembre, che approva le norme per la formulazione dei conti annuali consolidati e modifica il piano generale di contabilità approvato con regio decreto 1514/2007 del 16 novembre e il piano generale di contabilità delle piccole e medie imprese approvato con regio decreto 1515/2007 del 16 novembre, stabilisce che il suo corpo normativo, che sarà obbligatorio per i seguenti soggetti:

a) i gruppi di società, compresi i sottogruppi la cui società controllante è una società spagnola, sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società per azioni;

Se, alla data di chiusura dell'esercizio, una delle società del gruppo ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, si applicano obbligatoriamente solo il capo I, sezione 1, e il capo II, sezione 1, delle norme. Lo stesso criterio si applica quando la società controllante opta per l'applicazione degli International Financial Reporting Standards adottati dai regolamenti dell'Unione europea.

In ogni caso, la memoria deve contenere le informazioni contenute nelle indicazioni da 1 a 9 dell'articolo 48 del codice del commercio<sup>3</sup>.

b) i casi in cui un datore di lavoro, una persona fisica o giuridica dominante redige e pubblica volontariamente conti consolidati.

c) le ipotesi di redazione e di pubblicazione di conti consolidati da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, nella misura in cui la sua norma sostanziale le imponga tale obbligo o le formuli volontariamente.

L'obbligo di consolidamento del gruppo di società, nelle Norme per la Formulazione di Quanti Annuali Consolidati, è contenuto nel Capitolo II. Nella sua prima sezione, l'obbligo e le eccezioni al consolidamento sono determinati. È nell'articolo 6, dove si specificano i requisiti nell'obbligo di consolidare, essendo uno di essi, che non solo le società che fanno parte del gruppo dell'azionariato possono formare il gruppo consolidato, ma già con la riforma introdotta dalla legge 16/2007 nel codice di Commercio, il gruppo consolidato è costituito da unità di controllo o di decisione, quindi secondo l'articolo 6, possono essere obbligate a consolidare le società vincolate dalle unità di controllo. L'articolo 6 delle Norme per la redazione dei conti annuali consolidati stabilisce che:

1. Ogni società controllante di un gruppo di società è tenuta a redigere i conti annuali consolidati conformemente alle seguenti norme:

a) se, alla data di chiusura dell'esercizio, una società del gruppo ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, essa applica gli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dai regolamenti dell'Unione europea;

Tuttavia, si applicano anche l'articolo 42, l'articolo 43 e l'articolo 48, paragrafi da 1 a 9, del codice del commercio, nonché lo sviluppo regolamentare di tali disposizioni.

I conti annuali consolidati redatti conformemente ai principi internazionali in materia di informativa finanziaria adottati dai regolamenti dell'Unione europea devono essere depositati nel registro delle imprese utilizzando i modelli approvati con ordinanza del ministero della Giustizia.

b) Se, alla data di chiusura dell'esercizio, nessuna delle società del gruppo ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, può optare per l'applicazione delle disposizioni del codice commerciale, del testo consolidato della legge sulle società di capitali, delle altre leggi specificamente applicabili e della presente disposizione; o delle norme internazionali in materia di informativa finanziaria adottate dai regolamenti dell'Unione Europea. Se si opta per queste ultime, i conti annuali consolidati devono essere redatti su base continuativa conformemente alle suddette norme e si applicano anche le disposizioni degli ultimi due paragrafi della lettera a) del presente articolo.

2. Le società controllate a loro volta dominanti hanno l'obbligo di redigere i conti annuali consolidati, secondo le modalità previste al precedente punto 1.

3. L'obbligo di redigere i conti annuali consolidati non esime le società facenti parte del gruppo dal redigere i propri conti annuali, conformemente al loro regime specifico.

Pertanto, in conformità al regolamento (CE) n. 494/2009 della Commissione, del 3 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,<sup>4</sup> per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27, al paragrafo 9 stabilisce che una controllante, diversa da quella descritta al paragrafo 10, in cui si trovano le società esentate o dispensate dal consolidamento, deve presentare un bilancio consolidato in cui consolida i propri investimenti in controllate, in conformità al presente Principio.

Per contro, come stabilito all'articolo 2.2 delle Norme di consolidamento approvate dal citato Regio Decreto 1159/2010, non sono vincolati dalle Norme i gruppi di società per i quali esistano disposizioni specifiche, in materia di consolidamento dei conti annuali, ad esso applicabili.

Negli articoli 7, 8 e 9 della sezione I del capitolo II delle norme per la redazione dei conti consolidati, sono elencate le società esentate dal consolidamento di cui al precedente articolo 7 e che non sono tenute al consolidamento nei seguenti casi:

a) se l'insieme del gruppo o del sottogruppo non supera le dimensioni di cui all'articolo 8 di tali norme, a meno che una delle società del gruppo sia considerata un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 3.5 della legge 22/2015, del 20 luglio, sulla revisione contabile.

b) Quando la società tenuta a consolidare soggetta alla legislazione spagnola è a sua volta dipendente da un'altra società disciplinata da tale legislazione o da quella di un altro Stato membro dell'Unione europea e le disposizioni dell'articolo 9 di tali norme sono rispettate, a meno che la società dispensata non abbia emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea.

c) quando la società tenuta a consolidare partecipa esclusivamente a società controllate che non hanno un interesse significativo, individualmente e collettivamente, per l'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati delle società del gruppo.

d) quando tutte le imprese figlie possono essere escluse dall'applicazione del metodo di integrazione globale di cui all'articolo 10.2.

La formulazione dell'articolo 10, paragrafo 2, delle NFCAC, a seguito della pubblicazione del regio decreto 602/2016, del 2 dicembre, che modifica il piano generale di contabilità approvato dal regio decreto 1514/2007, del 16 novembre; il piano generale di contabilità per le piccole e medie imprese approvato dal regio decreto 1515/2007, del 16 novembre; le norme per la formulazione dei conti annuali consolidati approvati dal regio decreto 1159/2010, del 17 settembre; e le norme di adeguamento del piano generale di contabilità per le entità senza scopo di lucro approvate dal regio decreto 1411/2011, del 16 ottobre, stabilisce che, "il metodo di pianificazione generale si applica alle società dipendenti, come indicato nei casi elencati di seguito:

a) nei casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato non possono essere ottenute senza incorrere in spese sproporzionate o ritardi eccessivi;

b) quando la detenzione delle azioni o quote della società è esclusivamente finalizzata alla sua successiva cessione, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4.


c) quando restrizioni severe e durature ostacolano sostanzialmente l'esercizio del controllo della controllante su questa controllata ».

L'esenzione dall'obbligo di consolidamento di cui sopra non si applica ai gruppi e ai sottogruppi di società ai quali, in ragione del settore cui appartengono, si applichi una normativa speciale che non preveda tale possibilità.



## 1.5. INSIEME CONSOLIDABILE E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'insieme consolidato di società è costituito da tutte le società facenti parte del gruppo, vincolate dall'unità di controllo, e che a tal fine l' articolo 11 delle Norme di Consolidamento approvate dal Regio Decreto 1159/2010, del 17 settembre, stabilisce che formano l'insieme consolidato le società alle quali si applica il metodo di integrazione globale o quello proporzionale di cui all'articolo 10, per le società controllate, e, se del caso, le società multigruppo per i casi che sono stabiliti e non è obbligatoria la procedura di messa in equivalenza.



Tuttavia, il calcolo dei diritti di voto, di cui all'articolo 3 del capitolo I delle norme di consolidamento approvate dal regio decreto 1159/2010, del 17 settembre, determina il limite del perimetro del consolidamento, costituito dalle unità economiche, in cui i diritti di voto forniscono ai soggetti il controllo sulle altre unità determinando così il perimetro delle società nel consolidamento. Ai sensi del suddetto articolo, si stabilisce quanto segue:

1. Per determinare i diritti di voto, si aggiungono a quelli detenuti direttamente dalla società controllante, quelli spettanti alle società che ne dipendono o che essa detiene per il tramite di altre persone che agiscono in nome proprio ma per conto di una società del gruppo e quelli di cui essa dispone di concerto con qualsiasi altra persona.


2. Ai fini del paragrafo precedente, il numero di voti spettanti alla società controllante, in relazione alle società da essa indirettamente dipendenti, è quello spettante alla società controllata che detiene direttamente i diritti di voto su di esse o alle persone che agiscono per conto di o di concerto con una società del gruppo.

3. Nel calcolare se una determinata società detiene o può detenere la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società, si tiene conto dell'esistenza di diritti di voto potenziali derivanti da strumenti finanziari che sono in quel momento esercitabili o convertibili, compresi i diritti di voto potenziali detenuti da qualsiasi persona al di fuori del gruppo.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscano al controllo, si esaminano tutti i fatti e le circostanze, comprese le condizioni per l'esercizio di tali diritti potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale, singolarmente o congiuntamente, che leda tali diritti potenziali, senza tener conto né dell'intenzione della direzione di esercitarli o trasformarli né la capacità finanziaria per realizzarlo.

I diritti di voto potenziali non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della partecipazione dei soci esterni ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, nonché delle proporzioni dell'utile (perdita) d'esercizio e delle variazioni del patrimonio netto assegnate alla società controllante e ai soci esterni di cui all'articolo 28. Tali importi sono determinati in base alle partecipazioni effettive nella proprietà esistenti in quel momento e non riflettono pertanto l'eventuale esercizio o conversione di tali diritti di voto.

Con le seguenti illustrazioni possiamo vedere esempi di costituzioni di gruppi verticali o di subordinazione, tenendo conto che possono far parte del gruppo quelle società, che pur essendo esentate dall'obbligo di consolidare i propri bilanci, possono, volontariamente, entrare a far parte della delimitazione del gruppo di società consolidate.



## **1.6. FASI DEL CONSOLIDAMENTO**

Una volta determinato il perimetro del consolidamento secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 delle Norme per la redazione dei Conti Annuali Consolidati, si procede al conseguimento del bilancio consolidato per attuare le seguenti fasi di


- 1 - Omogenizzazione del bilancio
- 2 - Aggregazione del bilancio
- 3 - Eliminazione dei rendiconti contabili
- 4 - Redazione dei conti annuali consolidati del gruppo

### **1 °- OMOGENEIZZAZIONE DEI RENDICONTI CONTABILI**

Costituisce la prima fase nel consolidamento dei bilanci, in cui in via temporanea sono raggruppati tutti i conti contabili di ciascuna delle singole società da consolidare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 delle Norme di consolidamento.

Nella prima fase del consolidamento, si applicano ai rendiconti contabili l'Omogeneizzazione temporanea, l'Omogeneizzazione valutativa e l'Omogeneizzazione strutturale, che sono previste nella Sezione Seconda di Omogeneizzazione previa del capitolo III delle Norme.

In generale, l'Omogeneizzazione temporanea si riferisce al fatto che i singoli conti annuali di ciascuna società devono riferirsi alla stessa data di chiusura e allo stesso periodo di tempo, con l'eccezione stabilita nella normativa per le operazioni significative da effettuare, rispetto ai conti annuali di una società controllata che chiude dopo la data di chiusura dei conti consolidati delle altre società. Nell'illustrazione che segue, si può vedere l'orizzonte temporale che devono rispettare le società menzionate, che comprendono i conti annuali:



Può accadere che i conti annuali delle singole società si riferiscano a periodi diversi, superiori ai 3 mesi stipulati, da quello dei conti annuali consolidati in questi casi devono essere redatti nuovi conti annuali per le società, comprese tutte le operazioni che sono state effettuate con il periodo e la data di chiusura corrispondente a quello dei conti annuali consolidati. Le seguenti illustrazioni illustrano le situazioni menzionate

Tabella 2






Tabella 3



Ciò che risulta dai conti profitti e perdite individuali delle società del gruppo è che gli importi dei conti profitti e perdite delle società a partire dalla data in cui hanno fatto parte del gruppo, lasciando le operazioni effettuate prima della data di inclusione del gruppo, per la gestione della singola società, sono inclusi, e quindi non sono incluse tutte le voci del conto profitti e perdite

Tabella 4



L'omogeneizzazione valutativa consiste nel dare un valore a un determinato bene in termini generali, e per questo si dovrà dare lo stesso trattamento ai diversi elementi che li compongono, cioè, al momento di omogeneizzare bisogna tener conto delle operazioni interne tra le società appartenenti al gruppo, che influiscono sui loro risultati e sulle scorte delle dipendenti, poiché non hanno rilevanza rispetto a mostrare l'immagine fedele del risultato del gruppo, oppure, presenterebbe risultati fittizi rispetto al risultato complessivo.

Nell'omogeneizzazione valutativa, la società madre deve applicare gli stessi criteri nella valutazione dei conti contabili del gruppo e stabilire criteri di valutazione analoghi per la valutazione delle filiazioni. A loro volta, le controllate devono applicare gli stessi criteri di valutazione della controllante, a meno che le valutazioni delle prime siano più significative di quelle adottate dalla controllante,

per mostrare l'immagine fedele della situazione patrimoniale delle singole società. Un esempio a questo fatto sarebbe il criterio stabilito dalla controllante di applicare il 5% nell'ammortamento degli elementi delle immobilizzazioni materiali, e una delle filiali ha come criterio ammortizzatore per le sue immobilizzazioni materiali l'applicazione del 10%, questa situazione implica che la filiale debba effettuare le correzioni contabili pertinenti retroattivamente nelle voci dell'attivo, proventi e oneri, per stabilire un'uniformità nelle valutazioni con la controllante. In generale, gli elementi di attività, passività, costi e proventi valutati secondo criteri non uniformi devono essere rivalutati secondo i criteri della società madre, ad eccezione delle operazioni considerate più significative, ad eccezione dell'applicazione di tale regola.

Gli elementi che sono interessati da questo principio di uniformità sono le dotazioni agli ammortamenti degli elementi dell'attivo, alle dotazioni negli accantonamenti, alle valutazioni delle scorte e alla classificazione di una voce come investimento o spesa.

Nell'omogeneizzazione della struttura, i rendiconti contabili delle società che compongono il gruppo devono utilizzare la stessa struttura, terminologia e contenuto nei rendiconti finanziari con quelli determinati dalla controllante.

### **ESEMPIO 1: OMOGENESI VALUTATIVA**

Siano le società JAMA e RDC che formano un gruppo consolidato, in cui la società JAMA ha acquisito in data 01/01/20X0 una partecipazione del 60 % nel capitale sociale con diritto di voto della RDC. I Bilanci delle due società al 31/12/20X0 sono i seguenti:



	SOCIETÀ		SOCIETÀ		RDC
Conto	Causale	JAMA	Conto	Causale	Importo
<b>100</b>	Capitale sociale	1.000	<b>100</b>	Capitale sociale	200
<b>(11)</b>	Riserve	200	<b>(11)</b>	Riserve	300
<b>(129)</b>	Risultato	100	<b>(129)</b>	Risultato	300
	Passivo non Corrente	200		Passivo non Corrente	100
	Passivo Corrente	300		Passivo Corrente	100
	Attivo non Corrente	1.200		Attivo non Corrente	200
	Attivo Corrente	600		Attivo Corrente	800
<b>TOTALI</b>	<b>Attivo/Passivo</b>	<b>1.800</b>	<b>TOTALI</b>	<b>Attivo/Passivo</b>	<b>1.000</b>

La società RDC ha il criterio contabile di registrare gli investimenti di importo inferiore a 50 u.m. direttamente come spesa nel conto profitti e perdite e di valutarli al loro prezzo di costo. Allo stesso modo, i lavori realizzati per l'immobilizzazione, se l'importo del costo non supera l'importo di 50 u.m., si porta direttamente come spesa al conto profitti e perdite. Durante l'esercizio 20X0 ha registrato nel conto profitti e perdite, spese per l'importo di 108 u.m. che corrispondevano a lavori realizzati per la sua immobilizzazione nei terreni e nei mobili. La società RDC ha registrato un immobile per un importo di 100 u.m. che ha portato direttamente al conto delle costruzioni, il cui terreno è valutato a 20 u.m. Nell'esercizio 20X0 ha acquisito elementi delle immobilizzazioni materiali per l'importo di 49 u.m. che ha registrato come spesa nel conto profitti e perdite.

Al contrario, la società JAMA mantiene il criterio contabile relativo alla registrazione delle operazioni dell'Attivo, nel senso che qualsiasi lavoro svolto per l'immobilizzazione, l'importo sarà registrato nel conto dell'elemento corrispondente, in quanto presuppone un miglioramento delle prestazioni dello stesso. Lo stesso vale per le acquisizioni o gli investimenti in elementi dell'attivo.

Si richiede:

Eeguire le operazioni per Omogeneizzazione valutativa pertinenti nei casi appropriati e ottenere il Bilancio RDC al 31/12/20X0

SOLUZIONE:

I criteri adottati dalla società RDC devono essere conformi a quelli stabiliti dalla controllante JAMA, nel frattempo, comporta l'adeguamento nel bilancio della società dipendente dalle registrazioni contabili nel suo conto economico. Le regolazioni da effettuare sono le seguenti:

	SOCIETÀ	RDC	REGOLAZIONE		
Conto	Causale	Importo	Deve	Avere	Importo totale
100	Capitale sociale	200			200
(11)	Riserve	300			300
(129)	Risultato	300	1.22	108 49	455.78
	Passivo non Corrente	100			100
	Passivo Corrente	100			100
	Attivo non Corrente	200	108 49	1.22	355.78
	Attivo Corrente	800			800
<b>TOTALI</b>	<b>Attivo/Passivo</b>	<b>1.000</b>	<b>155.78</b>	<b>155.78</b>	<b>1.155.78</b>

Poiché la RDC ha registrato direttamente nel conto delle costruzioni l'immobile acquistato senza scomporre nel conto dei terreni e dei beni naturali l'importo del terreno, l'adeguamento da effettuare non incide sull'importo lordo degli elementi delle voci della voce dell'attivo non corrente del bilancio. L'adeguamento tra i conti della stessa rubrica sarebbe:

20 (220) Terreni e beni naturali      a Costruzioni (221)      20

x

Gli importi rettificati aumentano l'importo del conto profitti e perdite e le voci della voce dell'attivo non corrente dello stato patrimoniale, considerando a tal fine le dotazioni per ammortamenti effettuate nell'esercizio e quelle prodotte a seguito degli aggiustamenti i cui calcoli danno gli importi di: per difetto di dotazione negli elementi delle immobilizzazioni materiali 1.62, per eccesso di dotazione negli investimenti immobiliari 0.4, il cui risultato, 1.22 u.m., diminuisce il conto profitti e perdite e la voce dell'attivo non corrente di tale importo.

x

0.4 (282) Rimborso cumulativo degli investimenti immobiliari

    a Stanziamento per l'ammortamento degli investimenti immobiliari (682) 0.4

x

1.62 (681X) Dotazione per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali

ammortamento	cumulativo	delle
immobilizzazioni	materiali	(281X)
1.62		

x

## 2a Aggregazione DEL BILANCIO

Costituisce la seconda fase nel consolidamento dei bilanci ed è prevista all'articolo 20 delle Norme, in cui si sommano i saldi dei bilanci individuali delle società del gruppo consolidabili già esistenti, sono stati omogeneizzati nella fase precedente. Nel sommare i saldi dei conti contabili di singole società nella fase precedente, è consentito uno sfasamento temporale, anteriore o successivo, di un massimo di 3 mesi, per la somma dei saldi dei conti contabili chiusi, aggiungendo le operazioni più significative che potrebbero verificarsi nella società dopo la chiusura diversa dal 31 dicembre, come previsto dall'articolo 16.1 delle Norme di consolidamento. Un esempio potrebbe essere l'aggiunta dei valori del bilancio di una delle controllate al 31 ottobre, al resto delle società controllate i cui valori del bilancio corrispondono alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre, se dopo il 31 ottobre si verificasse un'operazione significativa nella controllata rappresentativa

dell'immagine fedele del gruppo, tale operazione si sommerebbe al bilancio consolidato. D'altra parte, se i valori dei rendiconti contabili presentati dalla controllata, il divario temporale è superiore a 3 mesi, ad esempio al 30 giugno, devono essere redatti altri rendiconti annuali, in quanto tali rendiconti contabili non possono essere aggiunti al consolidato.

Nei casi in cui una società entra a far parte del gruppo nel corso dell'esercizio finanziario, la valutazione del suo bilancio contabile sarà del 100% da includere nel consolidato, ossia le voci di bilancio e le voci del conto profitti e perdite, differenziandosi dai conti contabili del risultato della controllata a partire dalla data in cui fa parte del gruppo consolidato, per procedere alle relative eliminazioni delle operazioni anteriori all'appartenenza al gruppo, che resterebbero per la gestione della società stessa, e rispecchiare così i risultati consolidati delle operazioni del gruppo.

### ***ESEMPIO 2: ORGANIZZAZIONE DELLE PARTITE***

Siano le società JAMA e RDC i cui Bilanci al 31/12/20X0 sono indicati di seguito. La società JAMA è la società dominante e detiene una partecipazione del 60% nel capitale sociale con diritto di voto della società RDC. Nell'attivo non corrente di JAMA è suddivisa nel conto 24 del piano contabile la partecipazione detenuta con RDC per l'importo dell'acquisizione a 1.000 u.m.

	<b>SOCIETÀ</b>		<b>SOCIETÀ</b>		
	<b>JAMA</b>		<b>RDC</b>		
<b>Conto</b>	Causale	Importo	<b>Conto</b>	Causale	Importo
<b>100</b>	Capitale sociale	1.000	<b>100</b>	Capitale sociale	200
<b>(11)</b>	Riserve	200	<b>(11)</b>	Riserve	300
<b>(129)</b>	Risultato	100	<b>(129)</b>	Risultato	455.78
	Passivo non Corrente	200		Passivo non Corrente	100
	Passivo Corrente	300		Passivo Corrente	100
	Attivo non Corrente	1.200		Attivo non Corrente	355.78
	Attivo Corrente	600		Attivo Corrente	800
<b>TOTALI</b>	Attivo/Passivo	1.800	<b>TOTALI</b>	Attivo/Passivo	<b>1.155.78</b>

Si richiede:

Aggiungere le voci corrispondenti per la redazione del Bilancio consolidato.

	<b>SOCIETÀ</b>	<b>RDC</b>	<b>JAMA</b>	
<b>Conto</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>AGGREGAZIONE</b>
<b>100</b>	Capitale sociale	200	1.000	1.200
<b>(11)</b>	Riserve	300	200	500
<b>(129)</b>	Risultato	455.78	100	555.78
	Passivo non Corrente	100	200	300
	Passivo Corrente	100	300	400
	Attivo non Corrente	355.78	1.200	1555.78
	Attivo Corrente	800	600	1.400
<b>TOTALI</b>	<b>Attivo/ Passivo</b>	<b>1.155.78</b>	<b>1.800</b>	<b>2.955.78</b>

### 3a SOPPRESSIONE DEI RENDICONTI CONTABILI

Costituisce la terza fase nel consolidamento del bilancio ed è prevista nella Sezione quarta del Capo III delle Norme, dedicato alle eliminazioni, da effettuare nei diversi metodi applicabili nel consolidamento. Le eliminazioni economico-finanziarie si presumono i contro in cui si apprezzano operazioni interne delle società del gruppo, in quanto costituiscono una duplicità nel bilancio consolidato.

In questa fase, si procede all'eliminazione dei registri da parte delle singole società, delle operazioni che sono state effettuate tra le società, poiché dal punto di vista del gruppo, le operazioni tra le filiali, sono operazioni che al consolidato presuppone una duplicità per cui devono essere eliminate, non riflettendo quindi la loro inclusione, l'immagine fedele del patrimonio del gruppo consolidato. Per quanto riguarda le operazioni interne tra società del gruppo, le società dipendenti nelle loro operazioni individuali sono tenute ad applicare, a partire dagli esercizi iniziati il 1 ° gennaio 2010, le disposizioni del paragrafo 2 della norma n. 21 sulle operazioni tra società del gruppo, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, delle norme di consolidamento approvate dal regio decreto 1159/2010 del 17 settembre, delle norme di registrazione e valutazione contenute nella parte II del regio decreto 1514/2007 del 16 novembre, che approva il piano generale di contabilità applicabile per gli esercizi iniziati il 1 ° gennaio 2008, che a tenore letterale della *norma 21 ° Operazioni tra società del gruppo* prende la seguente formulazione:

### *1. Ambito e regola generale*

La presente norma si applica alle operazioni effettuate tra imprese dello stesso gruppo, come definite nella regola 13 per la redazione dei conti annuali.

Le operazioni tra imprese dello stesso gruppo, indipendentemente dal grado di collegamento tra le imprese del gruppo partecipanti, sono contabilizzate secondo le regole generali.

Di conseguenza, in generale e fatto salvo il paragrafo seguente, gli elementi oggetto dell'operazione sono contabilizzati al momento iniziale al fair value (valore equo). Se il prezzo concordato per un'operazione differisce dal fair value (valore equo), la differenza deve essere registrata in base alla realtà economica dell'operazione. La valutazione successiva sarà effettuata in conformità a quanto previsto dalle relative norme.

### *2. Norme particolari.*

Le norme particolari si applicano solo quando gli elementi oggetto della transazione devono essere qualificati come attività commerciale. A tal fine, anche le partecipazioni nel patrimonio netto che conferiscono il controllo su un'impresa che costituisce un'impresa hanno tale qualifica.

Il valore contabile consolidato di tali partecipazioni è l'importo rappresentativo della loro percentuale di partecipazione al valore delle attività e passività della

società controllata rilevate nel bilancio consolidato, al netto della partecipazione di soci esterni.

## *2.1 Contributi non monetari*

Nei conferimenti non monetari ad una società del gruppo, il contribuente valuterà il proprio investimento in base al valore contabile degli elementi patrimoniali consegnati nei conti annuali consolidati alla data in cui l'operazione viene effettuata, secondo le Regole per la Formulazione dei Conti Annuali Consolidati, che sviluppano il Codice di Commercio. La società acquirente li rileva per lo stesso importo.

I conti annuali consolidati da utilizzare a tal fine sono quelli del gruppo o del sottogruppo maggiore in cui sono integrati gli elementi patrimoniali, la cui società controllante è spagnola. Qualora tali conti non siano stati redatti in base a uno dei motivi di dispensa previsti dalle norme di consolidamento, i valori esistenti sono presi in considerazione prima che l'operazione sia effettuata nei conti annuali individuali della società contribuente.

## *2.2 Operazioni di fusione e scissione*

### *2.2.1 Criteri di riconoscimento e valutazione*

Per le operazioni di fusione e di scissione si applicano le seguenti regole:

a) Nelle operazioni tra imprese del gruppo in cui è coinvolta l'impresa controllante del gruppo o la controllante di un sottogruppo e la sua controllata, direttamente o indirettamente, gli elementi patrimoniali acquisiti sono valutati per l'importo che corrisponderebbe ad essi, una volta realizzata l'operazione, nei conti annuali consolidati del gruppo o sottogruppo secondo le suddette norme per la formulazione dei conti annuali consolidati.

La differenza che potrebbe essere evidenziata nel registro contabile dall'applicazione dei criteri di cui sopra è iscritta in una voce di riserva.

Fermo restando quanto precede, quando il vincolo dominante-dipendente, anteriore alla fusione, comporta la causa del trasferimento tra imprese del gruppo delle azioni o quote della controllata, senza che questa operazione dia origine a un nuovo sottogruppo obbligato a consolidare, il metodo di acquisizione si applica prendendo come data di riferimento quella in cui si verifica il suddetto vincolo, a condizione che il corrispettivo consegnato sia diverso dagli strumenti rappresentativi di capitale dell'acquirente.

Lo stesso criterio si applica nei casi di dominio indiretto, quando la controllante deve compensare altre società del gruppo che non partecipano all'operazione per

la perdita che, in caso contrario, si verificherebbe nel patrimonio netto di queste ultime.

b) Nel caso di operazioni tra altre società del gruppo, gli elementi patrimoniali acquisiti sono valutati anche in base ai loro valori contabili nei conti annuali consolidati alla data in cui l'operazione è stata effettuata.

Nel caso particolare della fusione, la differenza che potrebbe risultare tra il valore netto delle attività e delle passività della società acquisita, corretto per il saldo da evidenziare nei sottogruppi A-2) e A-3) del patrimonio netto, e qualsiasi importo corrispondente al capitale e al premio di emissione eventualmente emessi dalla società incorporante, è contabilizzata in una voce delle riserve.

Lo stesso criterio si applica in caso di scissione.

I conti annuali consolidati da utilizzare a tal fine sono quelli del gruppo o del sottogruppo maggiore in cui sono integrati gli elementi patrimoniali, la cui società controllante è spagnola. Qualora tali conti non siano stati redatti in base a uno dei motivi di dispensa previsti dalle norme di consolidamento, i valori esistenti sono presi in considerazione prima che l'operazione sia effettuata nei conti annuali individuali della società contribuente.

Fatto salvo quanto precede, qualora la società incorporante debba compensare altre società del gruppo che non partecipano all'operazione per la perdita che altrimenti si verificherebbe nel patrimonio netto di queste ultime, gli elementi patrimoniali della società incorporata sono contabilizzati applicando le regole generali.

#### *2.2.2 Data di effetti contabili*

Per le operazioni di fusione e di scissione tra imprese del gruppo, la data di decorrenza degli effetti contabili è quella di inizio dell'esercizio in cui è approvata la fusione, a condizione che sia posteriore al momento in cui le società sono state incorporate nel gruppo. Se una delle società è stata incorporata nel gruppo nell'esercizio in cui ha luogo la fusione o la scissione, la data di effetto contabile è la data di acquisizione.

Nel caso in cui le società partecipanti all'operazione facessero parte del gruppo prima dell'inizio dell'esercizio immediatamente precedente, le informazioni sugli effetti contabili della fusione non si estendono alle informazioni comparative.

Se tra la data di approvazione della fusione e quella di iscrizione nel Registro delle Imprese si verifica una chiusura, sussiste l'obbligo di redigere conti annuali per le società che partecipano all'operazione, con il contenuto che ne derivi secondo i criteri generali di cui al punto 2.2 della norma di registrazione e valutazione 19<sup>a</sup> Aggregazioni aziendali.



**You've Just Finished your Free Sample**

**Enjoyed the preview?**

**Buy: <http://www.ebooks2go.com>**